

Ordinanza, Tribunale di Ancona, Giudice Gabriella Pompetti, del 19.05.2022

[www.expartecreditoris.it](http://www.expartecreditoris.it)**TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA**  
SECONDA CIVILE

Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. xxxx/2021 promosso da:

**CLIENTE 1 e CLIENTE 2;**

RICORRENTI

**CONTRO****BANCA;**

RESISTENTE

Il Giudice,  
nella procedura cautelare ante causam iscritta al n. RG xxxx/2021, letti ed esaminati gli atti e le contrapposte deduzioni delle parti, a scioglimento della riserva assunta alla udienza del 12/05/2022, emette la seguente

**ORDINANZA**

La difesa delle ricorrenti con ricorso depositato *ante causam* ex art. 700 c.p.c. in data 14/12/2021 ha svolto le seguenti e testuali domande cautelari:

*“Voglia il Tribunale: a) inibire a BANCA, in persona del legale rappresentante pro tempore, la segnalazione a sofferenza del nominativo delle ricorrenti CLIENTE 1 e CLIENTE 2 nella Centrale dei Rischi della Banca d’Italia ovvero, in ipotesi di già avvenuta segnalazione, ordinare alla Banca detta di provvederne alla immediata cancellazione, ripristinando in ogni caso il precedente status; b) inibire e/o sospendere la pretesa creditoria come intimata da BANCA, in persona del legale rapp. p.t., in euro 162.752,15= giusta missiva recante datata 26.7.2021, giacché effetto di risoluzione illegittima e contra legem - per mancanza dei presupposti in fatto e/o in diritto - del contratto di mutuo di cui in premessa, si opus dichiarando la revoca, anche per intervenuta rinuncia, della risoluzione di detto contratto e/o della decadenza dal beneficio del termine, ripristinando lo status contrattuale quo ante con rimessione delle ricorrenti al beneficio del termine, in ogni caso consentendo loro il pagamento delle rate secondo il pattuito piano di ammortamento; estendere la suddetta deliberazione al contratto di conto corrente, la cui risoluzione è stata parimenti formulata in difetto dei presupposti di legge. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.*

La causa veniva originariamente assegnata al Giudice dott.ssa Ercolini (solamente con decreto del 05/04/2022 la presente procedura cautelare veniva assegnata a questo Giudice).

Con decreto emesso inaudita altera parte in data 29/12/2021 il precedente Giudice ha inibito alla BANCA *“la segnalazione a sofferenza del nominativo delle ricorrenti CLIENTE 1 e CLIENTE 2 nella Centrale dei Rischi della Banca d’Italia”* (cfr. decreto in atti; decreto che non è stato confermato e/o revocato nei 15 giorni).

Con comparso depositata in data 10/01/2022 si costituiva in giudizio la Banca resistente rassegnando le seguenti e testuali conclusioni: *“il Tribunale adito Voglia: previa revoca del provvedimento cautelare del 29 dicembre 2021 emesso inaudita altera parte, rigettare le richieste cautelari di inibitoria articolate nei capi a) e b) del ricorso ex art 700 cpc. Con vittoria di spese e competenze di causa”.*

Alla prima udienza del 11/01/2021 – sulla base dell’invito del Giudice- le parti chiedevano ed ottenevano un rinvio per tentare una definizione transattiva (cfr. relativo verbale di udienza).

Seguiva una serie di rinvii (vedasi decreto del precedente Giudice del 14/02/2022, vedasi inoltre verbale di udienza del 29/03/2022 tenuta dal Gop) fino a quanto in data 05/04/2022 la causa veniva assegnata a questo Giudice.

Concessi alla udienza del 28/04/2022 i termini per il deposito di note scritte alla udienza del 12/05/2022 – preso atto del mancato raggiungimento di un accordo fra le parti- la causa veniva trattenuta in decisione.

Orbene ciò sinteticamente riportato e passando all’esame del merito cautelare questo Giudice ritiene che la prima domanda cautelare (ovvero quella diretta ad ottenere l’inibitoria della segnalazione di sofferenza) sia infondata e che la seconda domanda cautelare sia inammissibile.

Si è giunti a tale conclusione sulla base delle motivazioni di fatto e di diritto che si vanno sinteticamente ad esporre.

*Ordinanza, Tribunale di Ancona, Giudice Gabriella Pompetti, del 19.05.2022*

Con riferimento alla prima domanda cautelare va -in primo luogo- precisato che essa va limitata all'inibitoria della segnalazione a sofferenza posto che la banca pacificamente -ad oggi- non ha provveduto ad effettuare la suddetta segnalazione (per cui non sussistono i presupposti della domanda pure svolta volta ad ottenere la cancellazione).

Inoltre – benché ad oggi la suddetta segnalazione non sia stata effettuata dalla Banca resistente (come da ultimo ribadito alla udienza del 12/05/2022) - persiste (diversamente da quanto eccepito dalla resistente) l'interesse ex art. 100 c.p.c. (in quanto la Banca non ha mai dichiarato in questa sede di non effettuarla né si è impegnata in tal senso) delle odierne ricorrenti alla suddetta domanda cautelare pacificamente ammissibile ex art. 700 c.p.c. (cfr. giurisprudenza anche di questo Tribunale).

Come è noto per l'accoglimento della richiesta cautelare in esame è necessaria la sussistenza non solo del *fumus* ma anche del *periculum in mora*.

Il *Fumus* viene indenticato nell'allegazione e prova della insussistenza dei presupposti (richiesti dalla normativa di riferimento) per effettuare la relativa segnalazione.

Il *periculum* – diversamente da quanto ritenuto nel decreto inaudita altera parte- non è in re ipsa (soprattutto -come è nel caso di specie- nella ipotesi in cui i soggetti richiedenti non svolgono attività commerciale) ma vanno allegati e dimostrati.

Infatti secondo un orientamento giurisprudenziale (a cui questo Giudice intende dare continuità) la parte che deduce la sussistenza del danno grave ed irreparabile derivante dalla illegittima segnalazione CAI è gravata dell'onere di provare gli elementi fattuali dai quali desumere l'esistenza del *periculum in mora* per ottenere la tutela d'urgenza ex art. 700 c.p.c. (cfr. fra i tanti, Tribunale di Napoli ordinanza collegiale resa in sede di reclamo in data 11/02/2019).

In particolare si ritiene – quanto alla irreparabilità del danno- che lo strumento sia azionabile ogni qualvolta non solo la reintegrazione per equivalente ma neppure il risarcimento e gli altri rimedi eccezionalmente apprestati dalla legge valgono in concreto ad attuare integralmente il diritto dedotto in giudizio.

Così l'elemento della irreparabilità non può riscontrarsi quando siano in gioco interessi a contenuto patrimoniale a meno che essi siano finalizzati al soddisfacimento di interessi non patrimoniali (vedasi anche Tribunale di Napoli del 08/03/2016).

Se è vero che l'irreparabilità del pregiudizio che giustifica l'accoglimento del ricorso ex art. 700 c.p.c. va intesa non solo nel senso di irreversibilità del danno alla situazione soggettiva di cui si invoca la tutela, ma anche come irreversibilità di tutela piena ed effettiva della situazione medesima all'esito del giudizio di merito con conseguente determinarsi di "uno scarto intollerabile" tra danno subito e danno risarcito (vedasi anche numerosi precedenti di questo Tribunale soprattutto in materia di leasing) è anche vero che tale scarto va inteso sotto il profilo prettamente qualitativo (nel senso che un risarcimento per equivalente ad esempio del bene salute ovvero degli altri aspetti della vita di relazione dell'attività di impresa non può essere soddisfacitivo della tutela approntata e pertanto si giustifica il diritto ad evitare tale danno) e non quantitativo (nel senso della maggiore difficoltà ad ottenere un completo ristoro di un pregiudizio pur sempre strettamente patrimoniale).

Nella fattispecie la difesa dei ricorrenti – benché gravata del relativo onere- non ha dimostrato la sussistenza del *periculum* ovvero la sussistenza di un danno grave ed irreparabile derivante dalla segnalazione alla Centrale Rischi della Banca di Italia.

Sul punto la difesa delle ricorrenti (vedasi in particolare pag. 16 del ricorso) ha invocato una nozione di danno da ritenersi sostanzialmente in re ipsa nella segnalazione illegittima invocando un danno sotto il profilo del danno alla immagine e alla reputazione personale nonché del danno derivante dal discredito bancario e sociale; infine ha allegato anche un ulteriore pregiudizio costituito dalla difficoltà e/o dalla impossibilità di reperire un istituto di credito con cui contrarre un rapporto (vedasi pag. 17 del ricorso). Tuttavia il pericolo prospettato non può qualificarsi come irreparabile neppure nel senso di difficilmente determinabile/quantificabile nel senso appena sopra precisato.

Infatti nessuno dei due ricorrenti svolge attività imprenditoriale (la sig.ra **CLIENTE 1** è pensionata mentre la **CLIENTE 1** è disoccupata) né vi è prova del fatto che i predetti abbiano in essere rapporti con altri istituti di credito o abbiano la necessità di instaurarli.

Mentre la eventuale lesione dei diritti personali è risarcibile per equivalente.

Le considerazioni che precedono comportano il rigetto della domanda cautelare di inibitoria per difetto di *periculum*.

*Ordinanza, Tribunale di Ancona, Giudice Gabriella Pompetti, del 19.05.2022*

La carenza del *periculum in mora* è idonea di per sé a giustificare il rigetto della domanda cautelare, anche a prescindere dall'esame del *fumus boni iuris*, considerata l'autonomia tra i due presupposti richiesti, ai fini di un suo positivo accoglimento.

Ne consegue – come già detto- la revoca del decreto emesso in data 29/12/2021 *inaudita altera parte*.

La seconda domanda cautelare è -invece- inammissibile come puntualmente eccepito dalla difesa della Banca resistente.

Come già sopra riportato la difesa dei ricorrenti ha altresì domandato (domanda sub b) al Tribunale di “*inibire e/o sospendere la pretesa creditoria come intimata da BANCA, in persona del legale rapp. p.t., in euro 162.752,15= giusta missiva recante datata 26.7.2021, giacché effetto di risoluzione illegittima e contra legem - per mancanza dei presupposti in fatto e/o in diritto - del contratto di mutuo di cui in premessa, si opus dichiarando la revoca, anche per intervenuta rinuncia, della risoluzione di detto contratto e/o della decadenza dal beneficio del termine, ripristinando lo status contrattuale quo ante con rimessione delle ricorrenti al beneficio del termine, in ogni caso consentendo loro il pagamento delle rate secondo il pattuito piano di ammortamento; estendere la suddetta deliberazione al contratto di conto corrente, la cui risoluzione è stata parimenti formulata in difetto dei presupposti di legge*”.

Trattasi di domanda che presuppone accertamenti e statuizioni decisorie di natura definitiva.

Infatti la domanda inibitoria (volta cioè a vietare alla Banca di pretendere il pagamento dell'intera somma del mutuo richiesta -invece- con la lettera del 26/07/2021 in conseguenza della dichiarata risoluzione di diritto del contratto) presuppone -invero- l'accertamento della legittimità o meno della risoluzione del contratto.

La richiesta sottesa alla domanda monitoria (ovvero quella di accertare e dichiarare la illegittimità della dichiarata risoluzione di diritto del contratto di mutuo) è di natura costitutiva/dichiarativa propria di un giudizio di merito atto a definire in modo definitivo tra le parti le ragioni della domanda che, nel procedimento cautelare d'urgenza ex art 700 cpc, possono assumere solo carattere strumentale cautelare. Come è noto la funzione della tutela di mero accertamento è quella di fornire certezza giuridica sull'esistenza o il modo d'essere di un diritto controverso con un provvedimento basato sulla piena cognizione del giudice, capace di passare in giudicato formale e sostanziale.

Al contrario, i provvedimenti resi ex art. 700 c.p.c. si fondano sulla probabilità del diritto invocato, sulla cognizione sommaria dei fatti allegati, sono pronunciati in funzione del provvedimento principale ed in presenza del *periculum in mora*; inoltre sono instabili e quindi incapaci di divenire cosa giudicata. Assegnando dunque al provvedimento ex art. 700 c.p.c. il contenuto dichiarativo proprio della pronuncia di accertamento si tratterebbe di anticipare un effetto conseguibile solo a seguito dell'intervenuto giudicato di merito.

Si ritiene che la funzione del provvedimento d'urgenza, in virtù della sua provvisorietà e instabilità, non possa ricondursi né a quella di dare certezza giuridica, né a quella di valutare la sussistenza o meno, a carico dell'istante, di un diritto o di un obbligo di fonte contrattuale.

Ragionare diversamente si finirebbe per far perdere di vista la stretta aderenza che anche a seguito della riforma del 2005 dovrebbe esserci tra cautela e merito, in linea con quel requisito imprescindibile che è la *strumentalità* (ancorché solo *funzionale*), affinché il provvedimento d'urgenza non si trasformi da misura assicurativa in *satisfattiva* (nel senso di alternativa alla cognizione ordinaria), violando il principio secondo cui *la misura cautelare non può dare più di quello che darebbe il merito*.

L'art. 700 c.p.c. consente l'anticipazione degli effetti della decisione e non l'anticipazione della decisione tout court.

Tale conclusione è stata condivisa anche dalla Cassazione, la quale ritiene di dover aderire a quell'indirizzo dottrinale che interpreta il concetto di anticipatorietà dei provvedimenti cautelari in maniera rigorosa, ovvero come idoneità degli stessi ad anticipare non tanto “un risultato pratico analogo” a quello della pronuncia finale, bensì i medesimi effetti di quest'ultima (cfr. Cass. 2019 n. 24939; su questo assunto, si esclude la natura anticipatoria della sospensione della delibera di esclusione del socio, posto che l'effetto costitutivo proprio della sentenza di annullamento non può mai prodursi in sede cautelare e neppure con una pronuncia di merito suscettibile di essere impugnata, bensì soltanto con il passaggio in giudicato. Ciò che si può anticipare – precisa la S.C.- sono solo gli effetti, meramente dipendenti, di quelle statuizioni “che possono derivare da condanne accessorie alla statuizione di mero accertamento o a quella costitutiva d'un determinato effetto giuridico).

*Ordinanza, Tribunale di Ancona, Giudice Gabriella Pompetti, del 19.05.2022*

Orbene -nel caso in esame- l'accoglimento della domanda di inibitoria formulata sub b) anticiperebbe proprio l'effetto inscindibilmente collegato con la pronuncia costitutiva di inefficacia e/o illegittimità della intimata risoluzione di diritto del contratto di mutuo consistente nel ripristino del contratto già risolto di diritto, che rimarrebbe definitiva in caso di mancata istaurazione del giudizio di merito o di sua estinzione, laddove tale effetto può essere prodotto solo ed esclusivamente dal passaggio in giudicato della sentenza costitutiva- dichiarativa di illegittimità, potendo piuttosto la decisione cautelare assicurare soltanto un ripristino provvisorio del rapporto di mutuo.

I profili di inammissibilità appena sopra evidenziati rendono superfluo l'esame della sussistenza sia del fumus che del periculum.

Quindi ed in conclusione il ricorso cautelare va respinto

Quanto alle spese vengono integralmente compensate in ragione dell'esistenza anche di orientamenti di merito (fra l'altro citati dalla stessa difesa dei ricorrenti) di segno contrario rispetto a quello espresso nella presente decisione (e ciò in relazione ad entrambe le domande cautelari avanzate).

**P.Q.M.**

Visti gli artt. 700 e 669 *septies* c.p.c.,

**REVOCA**

Il decreto emesso *inaudita altera parte* in data 29/12/2021;

**RIGETTA**

il ricorso proposto ex art. 700 c.p.c. da **CLIENTE 1** e **CLIENTE 2** per le causali di cui in motivazione;

**COMPENSA**

Integralmente fra le parti le spese di lite per le motivazioni di cui sopra.

Ancona 19/05/2022

Si comunichi

**Il Giudice**  
dott.ssa Gabriella Pompetti

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*